

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29066 Anno 2026  
Presidente: ROCCHI GIACOMO  
Relatore: MATTEI SILVIA  
Data Udienza: 20/05/2026

## **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

Nucera Doriana, nata a Reggio Calabria il 21/04/1972

avverso la sentenza del 13/11/2025 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso

Procedimento a trattazione scritta

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Messina condannava Doriana Nucera alla pena di anni tre di reclusione, oltre alle pene accessorie, avendola ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 216 e 219 r.d. n. 267 del 1942 e, in particolare: del reato di cui agli artt. 110, cod. pen., 223 e 216, comma 1, n. 2 r.d. citato per avere, in qualità di amministratore unico dal 10 settembre 2007 al 5 febbraio 2018 e in concorso con Gallesi Giuliano, in

qualità di amministratore unico dal 5 febbraio 2018 al 4 maggio 2018, della società Maxi Brico Due s.r.l., dichiarata fallita con sentenza n. 19 del 2018, commesso atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nonché, per quanto oggi di interesse, condotte di bancarotta fraudolenta documentale per avere sottratto, distrutto o falsificato i libri e le scritture contabili relative agli anni 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori. Assolveva Gallesi Giuliano per non aver commesso il fatto.

Con sentenza dell'8 luglio 2024, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva l'imputata da una delle ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione (quella relativa alla distrazione di valori patrimoniali pari ad euro 8.727.729,00), mentre confermava la sentenza nel resto, rideterminando la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, Nucera proponeva ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione, n. 2149 del 28/11/2024, annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta documentale. In particolare, riteneva fondato il motivo relativo all'elemento soggettivo del reato. Precisava che:

la condotta contestata alla ricorrente attiene alla parziale omessa tenuta delle scritture contabili, riconducibile alla prima ipotesi di cui all'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall., la quale punisce la sottrazione, distruzione, falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili, ma anche l'omessa tenuta dei libri contabili (parziale o totale, mancata istituzione o istituzione dei libri lasciati in bianco);

che la fattispecie è punita a titolo di dolo specifico, il cui accertamento è necessario per distinguere la fattispecie dalla omologa condotta di bancarotta semplice documentale di cui all'art. 217 legge fall.;

che il dolo specifico può essere desunto «dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze di fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, il quale può essere ricostruito sull'attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali»;

che la seconda parte del n. 2 dell'art. 216 legge fall. prevede un'altra condotta di bancarotta documentale consistente nel tenere la contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del

movimento degli affari e del patrimonio della fallita, ipotesi questa che presuppone un accertamento compiuto sui libri contabili, i quali, quindi, devono essere rinvenuti dagli organi fallimentari, e consiste in condotte di falsità ideologica, consistente nell'annotazione di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, condotta connotata da dolo generico.

Osservava che la sentenza impugnata evocava indistintamente entrambe le fattispecie ed affermava in modo apodittico l'esistenza del dolo specifico, «senza indagare e dare conto della esistenza in concreto di ulteriori indizi di fraudolenza».

Annulava, quindi, la sentenza limitatamente al capo relativo al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo a), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 13 novembre 2025, confermava la sentenza impugnata e rideterminava la pena in anni due e mesi sei di reclusione.

Con riferimento ai profili di interesse, precisava che oggetto di esame era la condotta consistente nella mancata consegna delle scritture contabili relative agli anni 2017 e 2018 con la relativa qualificazione giuridica e con il conseguente accertamento dell'elemento soggettivo del reato;

osservava che "dalla analisi complessiva del compendio probatorio, doveva desumersi che la condotta contestata a Nucera rientri nella fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, prevista e punita dall'art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare, dovendosi ritenere pienamente integrato anche l'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma, il quale ben può essere logicamente desunto da plurimi elementi".

Individuava, in particolare, gli indizi dai quali desumere il dolo specifico nell'intera sequenza fattuale, e, in articolare, nell'alternanza di giustificazioni mendaci, nell'assenza di riscontri oggettivi alle asserite cause di perdita della contabilità e nella complessiva strategia di dissimulazione posta in essere dall'imputata, in costanza di procedura concorsuale già avviata.

Menzionava, a conferma, talune circostanze ovvero:

aver fornito versioni contrastanti e non verificabili in ordine alle ragioni giustificative della assenza della documentazione contabile, chiaramente indicative della volontà di ostacolare l'attività della curatela e di confondere il quadro gestionale nonché del fatto

che la documentazione contabile esisteva (come evincibile dal fatto che ella stessa faceva riferimento a documenti contabili, laddove dichiarava: "il dettaglio clienti, che devono pagare due milioni, è, in gran parte, da ricostruire una volta trovata la contabilità");

la circostanza che Gallesi (Amministratore negli ultimi tre mesi di attività) aveva fornito documentazione commerciale relativa al dicembre 2017 e, in particolare, richieste di pagamento e messe in mora, fatture emesse nei confronti della società dagli enti fornitori di energia elettrica;

la cessione fraudolenta nel maggio 2017 dell'impianto fotovoltaico per la quale non era stato mai contabilizzato il pagamento del prezzo pattuito;

l'individuazione di una sede sociale fittizia nel 2018 per fronteggiare "problemi bancari";

operazioni distrattive per oltre 8.000.000,00 di euro;

condotte che, in quanto poste in essere in epoca concomitante alla mancata produzione dei relativi documenti contabili e, peraltro, in costanza di procedura di concordato preventivo richiesto dalla società nel settembre 2017, sono indicative, nella interpretazione fornita dalla Corte di Messina, non di una condotta omissiva colposa o di semplice irregolarità gestionale, ma, piuttosto, di un disegno volto ad occultare la reale situazione economico-finanziaria della società e a frustrare le pretese creditorie.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

Osserva che, secondo le indicazioni fornite dalla sentenza della Sezione 5, gli indici di fraudolenza dovevano essere rinvenuti in "ulteriori" fatti, non indicati, se non in maniera apodittica. Riteneva che l'utilizzo del termine "ulteriori" imponeva di ricercare gli indici della fraudolenza in condotte diverse da quelle già valutate nelle sentenze di merito precedenti ovvero le condotte distrattive aventi ad oggetto il natante, l'impianto fotovoltaico, le dichiarazioni rese dall'imputata al curatore in ordine alle scritture contabili, mentre la decisione della Corte si era fondata unicamente su tali elementi già considerati.

Rappresenta, inoltre, contraddittorietà della motivazione, laddove fa riferimento ad una condotta di omessa tenuta delle scritture, proseguendo con il ritenere che le scritture siano esistite e non consegnate al curatore, senza indicare da cosa deduca detta esistenza.

Infine, evidenzia che la motivazione è apodittica laddove fonda la prova del

dolo su "ulteriori fatti illeciti" compiuti a vantaggio dell'amministratrice, senza individuarli e contraddittoria laddove utilizza le dichiarazioni della imputata prima per ritenerla inattendibile e poi per trarne prova della esistenza delle scritture.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. La Quinta Sezione, con la sentenza del 28 novembre 2024, ha qualificato la condotta ai sensi dell'art. 216, comma 1 n. 2 prima parte legge fall. ovvero nella parziale omessa tenuta delle scritture contabili relative agli anni 2017 e 2018 finalizzata a procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto e ha annullato con rinvio la sentenza, avendo individuato una carenza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Ha, inoltre, fornito il principio di diritto cui ispirare la decisione, ribadendo che «lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023. Rv. 284304-01).

3. La sentenza oggi impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo individuato una serie di elementi dai quali desumere la caratterizzazione fraudolenta della condotta che illumina lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori. In particolare, ha riferito in ordine alle diverse versioni fornite nel tempo al curatore in ordine alla disponibilità e reperibilità delle scritture contabili (documenti presso i commercialisti, documenti presso la sede societaria, documenti distrutti da una indimostrata alluvione), alle altre condotte fraudolente patrimoniali distrattive, integranti gli "ulteriori fatti illeciti" (cessione di natante e di impianto fotovoltaico), poste in essere in concomitanza temporale con l'omessa tenuta delle scritture contabili, all'individuazione di una sede fittizia nel 2018, condotte, peraltro, poste in essere in costanza di procedura concorsuale, avendo ella avanzato domanda di concordato preventivo. Ha, quindi, affermato con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che la complessiva strategia di dissimulazione illumina il dolo specifico della

volontà di arrecare pregiudizio ai creditori a proprio favore.

4. Non condivisibile, d'altro canto, è la interpretazione fornita dal ricorrente della sentenza rescindente con riferimento al termine "ulteriori", dovendosi intendere tale espressione come riferita ad elementi ulteriori rispetto alla "omessa tenuta delle scritture contabili" e non rispetto a tutte le condotte di bancarotta contestate ed accertate.

Logica e non contraddittoria, oltre che ossequiosa del principio dettato dalla sentenza rescindente, è, quindi, la motivazione della Corte territoriale che ha individuato gli elementi sintomatici del dolo specifico, anche nelle condotte distrattive, con specifico riferimento alla data della loro realizzazione, in concomitanza con l'omissione contabile.

5. Infondata è anche la questione relativa alla contraddittorietà della motivazione, laddove, da un lato sembra configurare la condotta come omessa tenuta dei libri contabili, dall'altro come omessa consegna che presuppone la loro istituzione. La Corte territoriale ha precisato che la condotta configurata è quella di "parziale omessa tenuta delle scritture contabili". La parzialità della omissione consente quindi di ritenere configurata la condotta, integrata dalla mancata consegna di quelli istituiti e dalla mancata istituzione di altri.

Poco comprensibile, infine, è la questione relativa alla "presunzione di dolo fondata su un presupposto non accertato". La sentenza individua gli elementi fattuali dai quali desume la caratterizzazione dolosa della condotta, circostanze di fatto (versioni contrastanti in ordine alla esistenza e localizzazione dei documenti contabili, condotte distrattive accertate ovvero cessione dell'impianto fotovoltaico e cessione del natante, indicazione di sede fittizia) accertate con la sentenza della Corte di appello di Messina dell'8.7.2024, definitiva sul punto.

6. A fronte di una ricostruzione fedele agli accertamenti dei gradi precedenti e fondata su una corretta applicazione dei principi di diritto dettati in sede rescindente, la difesa della ricorrente propone censure basate su una non corretta e parziale lettura ed interpretazione della sentenza rescindente.

7. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così è deciso, 20/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale